



REPUBBLICA ITALIANA

31123/08

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITALONE	CLAUDIO	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. GRASSI	ALDO	Consigliere	del 27/05/08
2. " GENTILE	MARIO	Consigliere	SENTENZA
3. " MARMO	MARGHERITA	Cons. Relatore	N. 01331/08
4. " SENSINI	MARIA SILVIA	Consigliere	R.G.N..042500/2007

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A



sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

CORTE D'APPELLO di PALERMO

nei confronti di:

1) RIZZOLO ROSARIO N. il 06/11/1967

Avverso SENTENZA DEL 09/10/2007

TRIBUNALE di TERMINI IMERESE



Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. MARMO MARGHERITA

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. FRATICELLI MARIO che ha
concluso chiedendo " l'annullamento senza rinvio
limitatamente all'omessa pronuncia della demolizione
che la Corte può disporre".



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il Tribunale di Termini Imprese applicava a Rosario Rizzolo, imputato in ordine: A) alla contravvenzione prevista e punita dalla lettera c dell'art. 44 del d.p.r. n. 380 del 2001 e 81 c.p. per avere, in qualità di proprietario e committente dei lavori, iniziato, continuato ed eseguito, in assenza della prescritta concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo ex art. 113 e ss. del d.lgs n. 42 del 2004, nell'immobile sito in C. da Passo di Noce del Comune di Misilmeri, una piattaforma in cemento armato predisposta per la realizzazione di una piscina prefabbricata con la collocazione di ferri e carpenteria per i muri di contenimento, avente estensione di 100 mq circa; B) alla contravvenzione prevista e punita dall'art. 44 lettera c) del DPR n. 308 del 2001 in relazione all'art. 181 del D.lgs. n. 42/04, per avere, nella medesima qualità, eseguito le opere di cui al capo A) in area o su bene sottoposto a vincolo paesaggistico / ambientale, in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 146 D.lgs. n. 42 del 2004; C) alle contravvenzioni previste e punite dagli artt. 64 e 71, 65 e 72 D.P.R. n. 380 del 2001 per avere, nella medesima qualità, eseguito le opere di cui al capo A) senza il progetto esecutivo e la direzione di un professionista abilitato e la prescritta denuncia d'inizio lavori all'ufficio del Genio Civile; D) alle contravvenzioni previste e punite dagli artt. 83 e 95 del D.P.R. n. 380 del 2001, 81 c.p. per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzato le opere descritte al primo capo in zona sismica, senza aver rispettato le norme e le prescrizioni tecniche contenute nei decreti

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.



ministeriali vigenti, omettendo di denunciare l'inizio dei lavori alle competenti autorità e senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Tecnico Regionale; E) alla contravvenzione prevista e punita dall'art. 734 c.p. per avere, con la condotta e le opere di cui al capo sub A) e B), alterato le bellezze naturali di località soggetta alla speciale protezione dell'autorità (per fatti commessi in Misilmeri il 12 giugno 2006).

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo chiedendo, per il motivo che sarà nel prosieguo analiticamente esaminato, di annullare l'impugnata sentenza nella parte in cui non aveva ordinato, ex art. 312 del D.P.R. n. 180 del 2001, la demolizione della costruzione abusiva di cui al capo A della rubrica adottando i provvedimenti consequenziali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo il ricorrente deduce che l'ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall'art. 7 ultimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, (ora trasfuso nell'art. 31 del D.P.R. n. 180 del 2001), è emesso dal giudice ordinario in via sostitutiva della mancata esecuzione della demolizione da parte dell'autorità amministrativa ~~e~~ a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio amministrativo ~~e~~ ^{Ha} quindi natura di sanzione amministrativa e non già di pena accessoria.

Ne deriva che il giudice deve disporre la demolizione del manufatto abusivo anche nella sentenza applicativa di pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a nulla rilevando che l'ordine in parola non abbia formato



oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti. Esso costituisce infatti per il giudice penale atto dovuto, non suscettibile di valutazione discrezionale, sottratto alla disponibilità delle parti medesime e del quale l'imputato deve tenere conto nella scelta del rito alternativo.

Doveva inoltre rilevarsi che non era intervenuto alcun provvedimento della pubblica amministrazione autorizzativo o in sanatoria che rendesse superflua l'emanazione dell'ordine di demolizione.

Rileva il Collegio che il motivo è fondato.

Come ha precisato questa Corte (v. per tutte cass. pen. sez III sent. 28 settembre 2006, n. 40422) “ in tema di reati edilizi l'ordine di demolizione di cui all'art. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata dalle parti. In proposito a nulla rileva che l'ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento”.

Conseguentemente, come ha del resto ulteriormente specificato questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 24 maggio 2007, n. 35386), l'ordine di demolizione, così come l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi non disposto dal giudice in sede di condanna per il reato di cui all'art. 163 del d.lgs n. 490 dl 1999, in quanto atto dovuto *ex lege*, non implicante valutazioni di merito, può essere impartito direttamente dalla Corte di Cassazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B'.



Va quindi annullata la sentenza impugnata, senza rinviom limitatamente all'omesso ordine di demolizione, ordine che il Collegio impartisce

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'omesso ordine di demolizione, ordine che impartisce

Così deciso in Roma il 27 maggio 2008

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 24 LUG. 2008
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. Fiorella Donati

